Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 186 del 10 agosto 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)
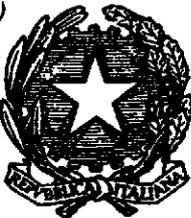
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 54

LEGGE 30 luglio 1990, n. 224.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

LEGGE 30 luglio 1990, n. 225.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 18 aprile 1988.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 luglio 1990, n. 224.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE.

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

OBBLIGO DELL'ASSISTENZA

Ciascuna Parte contraente si impegna a prestare all'altra Parte, su domanda, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali di competenza dell'autorità giudiziaria della Parte richiedente.

L'assistenza sarà prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la Parte richiesta.

Tuttavia per la esecuzione di provvedimenti di sequestro o di perquisizioni domiciliari l'assistenza sarà concessa solo se il fatto per il quale è domandata sia considerato reato anche dalla legge della Parte richiesta.

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'assistenza comprenderà:

a) ricerca di persone;

b) notifica di atti giudiziari;

c) produzione di documenti e di atti;

d) esecuzione di perquisizioni domiciliari e di sequestro;

e) escussione di testimoni e interrogatorio di imputati;

f) citazione di persone per rendere testimonianza nella Parte richiedente;

g) trasferimento di persone detenute per rendere testimonianza nella Parte richiedente;

h) sequestro di beni.

Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge della Parte richiesta.

ARTICOLO 3

ELEMENTI DELLA RICHIESTA

1. La richiesta di assistenza giudiziaria ,da redigersi per iscritto, dovra contenere le indicazioni seguenti:

a)l'autorità da cui proviene la domanda;

b)l'oggetto e il motivo della domanda;

c) per quanto possibile, l'identità e la nazionalità della persona imputata e

d) l'identità e, se possibile, l'indirizzo del destinatario degli atti oggetto della richiesta stessa.

2. La domanda, qualora abbia ad oggetto l'acquisizione di prove, dovrà inoltre contenere una sommaria esposizione dei fatti oggetto di indagine, nome e indirizzo delle persone che devono intervenire, nonchè. se del caso, il teste delle domande da porre.

ARTICOLO 4

RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza potrà essere negata:

a) se si riferisce a reati che la Parte richiesta considera politici;

b) se si riferisce a reati previsti dalla legge militare e non dal diritto comune;

c) se la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'assistenza possa portare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali nazionali.

2.La parte richiesta deve prontamente comunicare alla Parte richiedente l'eventuale decisione di non eseguire in tutto o in parte la richiesta di assistenza, indicandone i motivi.

ARTICOLO 5

INOLTRO DELLA DOMANDA

1. Le domande di assistenza saranno trasmesse per via diplomatica. Tuttavia le Parti potranno designare specifiche autorità per trasmettere e ricevere direttamente tali richieste.

ARTICOLO 6

FORMA DELLA ESECUZIONE

Alle domande di assistenza sarà data esecuzione nelle forme previste dalla legge della Parte richiesta.

Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga in particolari forme, la Parte richiesta dovrà osservare le modalità indicate per quanto non vietate dalla propria legge.

ARTICOLO 7

TRASMISSIONE DI ATTI E OGGETTI

1. Qualora le domande di assistenza abbiano ad oggetto la trasmissione di documenti o fascicoli, la Parte richiesta avrà facoltà di consegnarne solo copie o fotocopie autenticate, salvo che la Parte richiedente domandi espressamente gli originali.

2. La Parte richiesta potrà rifiutarsi di trasmettere oggetti o documenti che le vengano richiesti qualora la propria legge non lo permetta, ovvero nel caso in cui le siano necessari in un procedimento penale in corso.

3. I documenti originali o gli oggetti che fossero stati inviati in espletamento di una richiesta di assistenza dovranno essere restituiti non appena possibile dalla Parte richiedente, eccetto quando la Parte richiesta manifesti il proprio disinteresse alla restituzione.

ARTICOLO 8

DATA E LUOGO DELL'ESECUZIONE

Se la parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta la informerà della data e del luogo d'esecuzione della rogatoria.

Le autorità e le persone in causa potranno assistere a questa esecuzione se la Parte richiesta vi consenta.

ARTICOLO 9

COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

1. La richiesta che abbia ad oggetto la citazione di un imputato, testimone o perito dinanzi alle autorità giudiziarie della Parte richiedente dovrà essere trasmessa non meno di 30 giorni prima della data di comparizione.

2. La Parte richiesta procederà pertanto alla citazione secondo la richiesta formulata senza peraltro che siano applicate le comminatorie o le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione.

3. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, le diarie e le indennità previste dalla legge della Parte richiedente. La richiesta dovrà specificarne gli importi.

ARTICOLO 10

AUDIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA

Qualora la domanda abbia ad oggetto l'audizione di un imputato,di un perito o di un testimone nella Parte richiesta, tale Parte procederà alla citazione sotto le comminatorie e le sanzioni previste dalla propria legge.

ARTICOLO 11

IMMUNITA'

1. L'imputato, il testimone o il perito che a seguito di una citazione compaia di fronte alle autorità giudiziarie della Parte richiedente, non potrà essere perseguito o detenuto per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta.

2. La immunità prevista nel paragrafo precedente cesserà di avere effetto se la persona comparsa in giudizio,quindici giorni dopo che le sia stato comunicato dalle autorità giudiziarie che la sua presenza non è più necessaria, non abbia lasciato il territorio della parte richiedente pur avendone avuta la possibilità o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.

ARTICOLO 12

TRASFERIMENTI DI DETENUTI

1.Ciascuna Parte trasferirà temporaneamente, su richiesta, all'altra Parte una persona detenuta per deporre dinanzi alle autorità giudiziarie a condizione che questa presti il suo consenso.

2. La parte richiedente deve tenere il detenuto in stato di custodia e deve restituirlo alla Parte richiesta quando la sua presenza non sia più necessaria, nella medesima condizione, a meno che tale ultima Parte non domandi espressamente che venga messo in libertà.

3.Le spese derivanti dall'applicazione di questo articolo saranno a carico della Parte richiedente.

ARTICOLO 13

COMUNICAZIONE DI CONDANNE

Ciascuna Parte informerà annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna pronunciate dalle proprie autorità giudiziarie contro i cittadini di tale ultima Parte.

ARTICOLO 14

PRECEDENTI PENALI

Ciascuna Parte comunicherà all'altra Parte,su domanda, nella misura consentita dalla propria legge, i precedenti penali di una persona.

ARTICOLO 15

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

I documenti previsti dalla presente Convenzione sono esenti da ogni legalizzazione.

ARTICOLO 16

RATIFICA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Ciascuna delle Parti potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica.

La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di sei mesi dalla data in cui è stata notificata all'altra Parte.

Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto le norme relative all'assistenza giudiziaria in materia penale della convenzione per l'esecuzione delle lettere rogatorie e dei giudicati fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 1 agosto 1887.

Fatto a Roma il 9 dicembre 1987 in duplice esemplare nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana **Per la Repubblica Argentina**
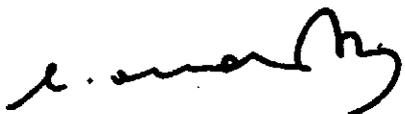
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4278):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 16 ottobre 1989.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 novembre 1989, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 24 gennaio 1990.

Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2199):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 giugno 1990.

Relazione scritta annunciata il 3 luglio 1990 (atto n. 2199/*A* - relatore sen. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.

90G0261

LEGGE 30 luglio 1990, n. 225.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 18 aprile 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato il 18 aprile 1988 ad Amman.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 5.500.000 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. All'onere per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AGREEMENT ON TOURISTIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

The Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

- considering that the relations between the two Countries in recent years have intensified, and given the remarkable historical and archeological heritage of Jordan;

- animated by the desire to favour a more active cooperation in the field of tourism, on the basis of their mutual advantage;

- taking into account that the role of Italy - which already ranks among the leading countries with which Jordan entertains more extensive political economic, and technical cooperation relations- would certainly prove to be advantageous for the development of tourism in Jordan;

- inspired by the recommendations on the promotion of tourism contained in the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, adopted in Helsinki on August, 1st, 1975;

have agreed as follows;

Article 1

The Contracting Parties undertake to adopt all the necessary measures for the promotion of tourism and the expansion of the touristic flows between the two countries, with special regard to cultural tourism which is focused on giving special emphasis to the outstanding historical, archeological, and artistic patrimony of both countries.

Article 2

The Contracting Parties shall take all appropriate actions to improve and intensify the communication and transportation means between the two countries, in order to facilitate the flow of tourism in both directions.

Special care shall be devoted to promoting group tours, mainly those aimed at developing social and youth tourism, as well as those connected with the organization of work-camps and of courses for the training and qualification of operators in the

fields of excavations and archaeology. To this end, the two countries shall reach appropriate understandings.

Article 3

With a view to comparing their respective experiences, the Contracting Parties shall encourage the exchange of informations on the results of studies and surveys in the field of historical and cultural tourism and shall undertake to promote, in particular, joint initiatives aimed at publicizing sites and areas of outstanding archaeological interest.

Article 4

Each Contracting Party shall, in accordance with its own legislation and in compliance with the reciprocity principle, facilitate the circulation within its own national territory of touristic publicity, documents and material sent to it by the other Party.

Article 5

The Contracting Parties shall undertake to facilitate the establishment and operation in their respective territories of the appropriate representation and assistance offices, with the purpose of encouraging the flow of tourism in both directions.

Article 6

In order to implement this Agreement and to hold mutual consultations on the issues referred to in the preceding Articles, and on any other issue they might jointly decide to discuss, the Contracting Parties shall convene periodical meetings of a Joint Commission made up by officials of their competent Central Administrations, as full members and by experts, as alternate members. The Commission shall convene alternatively in Rome and in Amman, upon request by one of the Contracting Parties. The Commission will be chaired alternatively by the heads of the Delegations of the Contracting Parties.

Article 7

This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties will have notified to each other that the procedures provided for by their respective Laws have been complied with.

Article 8

This Agreement shall have a validity of five years, and shall be tacitly renewed for periods of one year, except in case it is denounced by either Contracting Party, through the diplomatic channels, at least three months before its expiry.

Done in Amman on April 18th, 1988, in three originals in the Italian, Arabic and English languages, all three texts being equally authoritative. In case of dispute the English text shall prevail.

For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

The Minister of Tourism
(Zuhair Ajlouni)
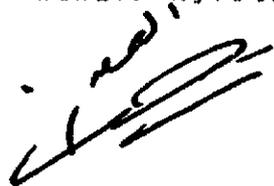
For the Government of the Republic of Italy

The Ambassador of Italy
(Luigi Amaduzzi)
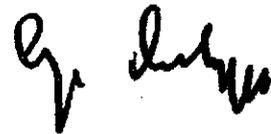
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania

- in considerazione dell'avvenuto intensificarsi delle relazioni fra i due Paesi negli ultimi anni e in relazione anche al ragguardevole patrimonio storico e archeologico della Giordania;

- animati dal desiderio di favorire una più attivà collaborazione nel campo turistico, sulla base del reciproco interesse;

tenuto conto che il ruolo dell'Italia, già collocatasi ai primi posti fra gli Stati con cui la Giordania ha maggiori relazioni politiche, economiche e di cooperazione tecnica, sarebbe di sicuro giovamento allo sviluppo turistico giordano;

ispirandosi alle raccomandazioni relative alla promozione del turismo contenute nell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa adottato a Helsinki il 1 agosto 1975;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie al fine di promuovere il turismo ed incrementare lo scambio turistico tra i due Paesi, con particolare riguardo al turismo culturale che si identifica nella valorizzazione delle cospicue risorse d'ordine storico, archeologico ed artistico a disposizione di entrambe le due Nazioni.

Articolo 2

Le Parti Contraenti svolgeranno ogni opportuna azione per il miglioramento e l'intensificazione delle comunicazioni e dei trasporti tra i due Paesi onde agevolare le correnti turistiche nei due sensi
Particolare cura sarà dedicata alla promozione dei viaggi collettivi, soprattutto di quelli rivolti a sviluppare il turismo sociale e giovanile, nonchè di quello connesso con l'istituzione di campi di lavoro e di corsi di formazione e specializzazione professionale per operatori nel settore degli scavi e dell'archeologia A tal fine saranno avviate opportune intese fra i due Paesi

Articolo 3

Le Parti Contraenti, al fine di confrontare le rispettive esperienze, favoriranno lo scambio di informazioni sui risultati di studi e ricerche nel settore del turismo storico-culturale e si impegneranno a promuovere, in particolare, iniziative in comune per propagandare zone ed aree di rilevante interesse archeologico.

Articolo 4

Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà,conformemente alla propria legislazione e con l'osservanza del principio della reciprocità, la diffusione all'interno del proprio territorio nazionale dei documenti e del materiale di propaganda turistica inviati dall'altra Parte.

Articolo 5

Le Parti Contraenti si impegneranno ad agevolare l'istituzione ed il funzionamento di appositi Uffici di rappresentanza e di assistenza nei rispettivi territori allo scopo di favorire il movimento turistico nei due sensi.

Articolo 6

Ai fini di dare esecuzione al presente Accordo e allo scopo di dar corso a una reciproca consultazione sugli argomenti indicati negli articoli precedenti e su ogni altro che venisse di comune intesa deciso di trattare, le Parti Contraenti promuoveranno riunioni periodiche di una Commissione Mista, composta da funzionari delle Amministrazioni Centrali competenti, in qualità di membri effettivi, nonchè da esperti in qualità di membri aggiunti
La Commissione si riunirà, alternativamente, a Roma e ad Amman, su iniziative di una delle Parti Contraenti.
Essa sarà presieduta alternativamente dai Capi delle rispettive delegazioni

Articolo 7

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 8

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà prorogato tacitamente, per periodi annuali salvo il caso di

denuncia da parte di una delle Parti Contraenti, da effettuarsi per le vie diplomatiche, almeno tre mesi prima della scadenza.

Fatto ad Amman il 18 Aprile 1988 in triplice esemplare originale, in lingua italiana, araba e inglese tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza il testo inglese prevarrà.

per il Governo del Regno Hashemita di Giordania

Il Ministro del Turismo
(Zuhair Ajlouni)
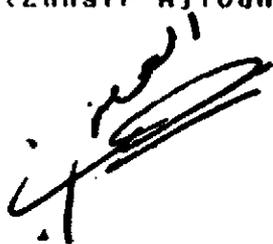
per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia
(Luigi Amaduzzi)
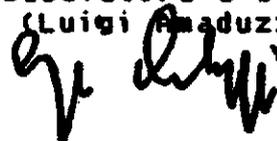
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4340):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 10 novembre 1989.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 dicembre 1989, con pareri delle commissioni V e X.
Esaminato dalla III commissione il 24, 31 gennaio 1990.
Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2201):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 aprile 1990, con pareri delle commissioni 5ª, 7ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 16 maggio 1990.
Relazione scritta annunciata il 5 giugno 1990 (atto n. 2201/*A* - relatore sen. GEROSA).
Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.

90G0262

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651366) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S